

F. A. Q.

QUESITO N. 1

Si chiedono chiarimenti in merito al Piano economico preventivo. Nello specifico a parere dello scrivente il piano economico inerente i costi previsti per le fasi tecnico/amministrative fino alla costituzione della CER.

Si chiede se tale interpretazione corrisponde a quanto previsto dall'avviso.

Risposta al quesito n. 1

Il piano economico preventivo, in formato pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante, dovrà riportare, tenendo conto del contributo concedibile all'Ente, i costi previsti per realizzare ciascuna CER relativi al Progetto di fattibilità tecnico - economica, alle spese amministrative e legali funzionali alla costituzione del Soggetto Giuridico e alla richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa della Comunità al GSE.

QUESITO N. 2

Il bando sulla comunità energetica prevede uno stanziamento per ogni singolo Comune secondo le modalità indicate. Leggendo il bando sorge un dubbio: le somme che verrebbero accreditate ai Comuni in relazione alle comunità energetiche dal bando riguardano solamente la fase progettuale? o le somme che realmente dovranno essere spese per la relazione fisica degli impianti della CER? Oppure sarà previsto un secondo bando con altri finanziamenti?

Risposta al quesito n. 2

esclusivamente le spese per la costituzione delle CER, per eventuali finanziamenti rivolti alla realizzazione degli impianti prevediamo ulteriori successive forme di finanziamento.

QUESITO N. 3

La formulazione al punto 3 inerente i soggetti Beneficiari rischia di ingenerare una certa confusione quando si parla testualmente di "favorire la presenza di almeno uno o più impianti da mettere nella disponibilità della Comunità in una delle seguenti modalità, fermo restando che non più del 30% della potenza asservita alla Comunità potrà derivare da impianti già allacciati alla rete al momento di presentazione di richiesta di qualifica al GSE".

Si ravvisa che la formulazione di questa asserzione, fermo restando almeno una delle tre modalità che seguono al medesimo punto 3 e precisamente le lettere a), b) e c) potrebbe creare confusione con quanto riportato al successivo punto 4.4 del Decreto.

La contraddizione consiste nello spirito che secondo noi anima l'incentivazione stessa quella di favorire nuovi impianti e non invece considerare quei pochi impianti già esistenti come conferibili ai fini della Costituzione della CER, in quanto se sono stati già collaudati e sono entrati in esercizio dopo il 1° Marzo del 2020.

La stessa definizione infatti che tiene conto del 1° Marzo 2020 è valida nelle more dell'emanazione dei Regolamenti di ARERA e GSE di prossima emanazione e pertanto a brevissimo non sarà applicabile agli impianti collegabili alle nuove CER vanificando in toto l'intera formulazione del Bando.

Si potrebbe ipotizzare di subordinare, in sede di rendicontazione che il Comune abbia già trovato la soluzione diretta o tramite ESCO per garantirsi l'effettiva disponibilità dell'Impianto e con essa la relativa possibilità di relazionarsi con il GSE secondo le norme attuative che nel frattempo saranno rese disponibili ed in vigore con maggiori performance nei confronti dei membri delle stesse CER.

Risposta al quesito n. 3

La formulazione al punto 3 dell'avviso presume che nella costituzione della CER occorre favorire la presenza di almeno uno o più impianti da mettere nella disponibilità della Comunità al fine di permettere l'inoltro della richiesta l'ammissione al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa della Comunità da parte del GSE.

Pertanto anche un impianto di 3 kW potrebbe essere messo nella disponibilità della CER al fine di poter presentare Istanza di una comunità di energia rinnovabile per l'accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della Deliberazione ARERA

318/2020/R/eel e dimostrare di possedere i requisiti di cui al capitolo 2.3 delle “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa”.

Pur tuttavia avremo cura di inoltrare al GSE un’apposita richiesta con la quale verificheremo l’eventualità della compilazione dell’istanza di accesso al servizio, di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, riservandosi di far compilare in un secondo momento la parte nella quale si dichiara di aver ricevuto mandato dai produttori affinché/essendo il sottoscritto il produttore di voler richiedere che, per gli/le impianti/sezioni di impianto di seguito indicati/e l’energia elettrica immessa da tali impianti/sezioni di impianto rilevi nella configurazione ai fini del calcolo dell’energia elettrica condivisa e vengano risolte eventuali convenzioni di Scambio sul Posto in essere con il GSE ad essi afferenti e che i su elencati produttori facenti parte della configurazione sono membri o azionisti della comunità di energia rinnovabile.

Relativamente alla eventuale presenza della ESCO (Energy Service Company) all’interno della CER, per garantirsi l’effettiva disponibilità dell’Impianto e con essa la relativa possibilità di relazionarsi con il GSE, la suddetta presenza, nella costituzione della CER, determina l’inderogabile esclusione dal contributo.

Si rammenta che tra i requisiti della comunità di energia rinnovabile il soggetto giuridico deve avere come oggetto sociale (riscontrabile dallo Statuto e/o dall’atto costitutivo) di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri, piuttosto che profitti finanziari. Pertanto per le imprese private, è condicio sine qua non che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca attività commerciale e/o industriale principale.

QUESITO N. 4

Stante a quanto prevede il vigente Dlgs 199 del 2021, nelle more che esca la nuova Direttiva ARERA, prevista a brevissimo, rafforza ancor più la considerazione di cui sopra che porta il Comune a manifestare la propria intenzione programmatica solo sul piano progettuale, di adesione alle linee guida che prevedono impianti sino ad una potenza di un Mega Watt e con allaccio alla Cabina Primaria anziché oggi con potenza sino a 200Kw e con allaccio alla Cabina secondaria!

Anche su questo punto si richiede pertanto di volere fare chiarezza sul punto 4.4 quanto meno nella tempistica che diventa impossibile attuare, rispetto a quanto previsto dal Bando, visto che per norma non è possibile richiedere al GSE l’accesso al servizio di valorizzazione se non per impianti pronti da allacciare alla rete.

Risposta al quesito n. 4

L’ART. 8 del Dlgs 199/21 sulla regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia sottolinea al comma 1 che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità di cui al comma 9 dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW.

Al comma 2 nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 1 continua ad applicarsi il decreto ministeriale adottato in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8.

Ed infine il comma 3 Con il decreto di cui al comma 1 sono stabilite modalità di transizione e raccordo fra il vecchio e il nuovo regime, al fine di garantire la tutela degli investimenti avviati.

Pertanto appare evidente che la presentazione delle istanze per l’accesso al contributo dovranno fare riferimento alla normativa nazionale vigente al momento della presentazione delle domande.

QUESITO N. 5

Art. 3: si fa riferimento agli impianti da mettere nella disponibilità della CER fermo restando che non più del 30% della potenza asservita alla Comunità potrà derivare da impianti già allacciati alla rete. Tale possibilità è prevista solo nel Decreto di Recepimento della Direttiva RED 2 (Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199) attualmente quindi NON APPLICABILE secondo la normativa vigente almeno, fin quando non verranno pubblicate le Regole Tecniche dal GSE. Dovendo pertanto attenersi alle Regole Tecniche pubblicate il 04/04/2022, come precisato all’art. 2, dovrebbero poter entrare a far parte della CER tutti gli impianti connessi in data successiva al 01/05/2020 senza un limite di potenza.

Risposta al quesito n. 5

Al paragrafo 2.1.2 delle regole tecniche, gli impianti di produzione (o porzioni di impianto) ammissibili al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa devono essere alimentati da fonti rinnovabili ed essere entrati in esercizio nel periodo temporale specificato al par. 1.3. In particolare, la disciplina trova applicazione per gli impianti di produzione o porzioni di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (ovvero a partire dal 1° marzo 2020) e continua ad applicarsi fino all'adozione da parte del MiTE e di ARERA dei relativi provvedimenti, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 8 e 32 del D.Lgs. 199/21.

QUESITO N. 6

Art.4: al punto 3 viene richiesto che almeno il 10% dei partecipanti alla CER sia investito da povertà energetica specificando i quattro diversi indicatori. Non sono ben chiare le modalità con cui attestarla.

Risposta al quesito n. 6

Il Comune, attraverso una manifestazione di interesse, riceve le domande di partecipazione alla CER da parte dei soggetti investiti da povertà energetica nella forma di autodichiarazione che contenga: il livello ISEE e le informazioni relative alla fornitura di energia. In particolare il soggetto interessato dovrà dichiarare: un basso consumo energetico; una quota di reddito dedicata alla spesa energetica elevata, l'eventuale ritardo nel pagamento delle bollette e l'incapacità di mantenere la casa adeguatamente climatizzata oltre che l'eventuale presenza di gravi problemi di qualità dell'abitazione.

In base alle richieste ricevute, tra i soggetti che hanno manifestato interesse per la partecipazione alla CER, verranno individuati i soggetti investiti da povertà energetica.

Il meccanismo utilizzato è analogo a quello già adottato per Il bonus sociale elettrico riservato alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico.

QUESITO N. 7

Art. 8: nel paragrafo "Fase 1 - Ammissione e Acconto" si fa riferimento ai contenuti minimi che devono essere presenti nella delibera di impegno del consiglio comunale. Nel caso in cui, come riportato al punto 2.a.ii, il Comune intenda affidare il finanziamento e la realizzazione di un impianto ad un soggetto terzo non è ben chiaro a quale finanziamento si faccia riferimento.

Risposta al quesito n. 7

Nella delibera di impegno del consiglio comunale, di costituzione della comunità di energia rinnovabile e solidale, tra i contenuti minimi del modello organizzativo per la realizzazione e l'asservimento degli impianti alla Comunità, l'Ente dovrà impegnarsi a mettere a disposizione un'area di proprietà comunale e affidare il finanziamento e la realizzazione di almeno un impianto a un soggetto terzo. Il finanziamento può identificarsi come un prestito, un aiuto economico, una sovvenzione o un'erogazione che il comune mette a disposizione del soggetto terzo per la realizzazione dell'impianto.

QUESITO N. 8

Atteso che l'avviso al punto 6 prevede che "la durata dell'intervento agevolato relativo alla fase di costituzione della Comunità di Energie rinnovabili è fissata in sei mesi";

che al punto 4 tra i requisiti delle comunità energetiche rinnovabili e solidali l'avviso prevede la "richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa della comunità da parte del GSE";

che al punto 8, per quanto concerne la FASE 2 Rendiconto e saldo, l'avviso richiede che all'istanza di saldo sia allegata tra l'altra documentazione anche la "richiesta al GSE di ammissione al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa della Comunità";

considerato che:

- nei sei mesi, così come previsti dal bando regionale, di durata dell'intervento di costituzione della comunità energetica risulterebbe estremamente complesso effettuare gli studi di fattibilità, costituire le Comunità Energetiche, progettare gli interventi, acquistare i materiali necessari e realizzare gli impianti previsti nel progetto di comunità energetica;
- le linee guida per l'accesso agli incentivi GSE prevedono che la richiesta di ammissione al servizio debba contenere tutti i dati relativi agli impianti della Comunità Energetica,

si richiede come sia possibile produrre tale richiesta nei tempi tecnici consentiti dal bando e / o quale documento possa eventualmente sostituirla così da consentire all'Ente di presentare regolare richiesta di saldo dopo aver costituito la comunità oggetto dell'intervento agevolato.

Risposta al quesito n. 8

L'avviso al punto 6 considera una durata dell'intervento agevolato relativo alla fase di costituzione della Comunità di Energie rinnovabili, fissata in sei mesi.

Tale attività si riconduce essenzialmente in tre fasi:

- 1 - manifestazione di interesse per raccogliere le adesioni;
- 2 - redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economico che tenga conto della produzione da FER e dei consumi energetici dei partecipanti;
- 3 - costituzione del soggetto giuridico e contestuale compilazione della richiesta di accesso al meccanismo di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, trasmessa esclusivamente per via telematica, mediante l'accesso al Portale informatico del GSE.

Pur tuttavia in caso di motivata richiesta potrà essere valutata una possibile proroga che non è esclusa nell'avviso.

QUESITO N. 9

Atteso che l'avviso al punto Atteso 7 prevede che la domanda di contributo dovrà essere presentata a decorrere dal 24 giugno 2022, data di pubblicazione del decreto di adozione del presente programma nella Gazzetta Ufficiale della Regione, e sino alle ore 24:00 del 45° giorno, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

dipartimento.energia1@certmail.regione.sicilia.it; si chiede, in considerazione della scadenza del 45° giorno (domenica 7 Agosto) che cade in un giorno festivo, se può valere il principio per il quale la scadenza di un termine che cade in un giorno festivo passa al successivo giorno non festivo rappresenta un principio di carattere generale.

Risposta al quesito n. 9

La proroga della scadenza di un termine che cade in un giorno festivo al successivo giorno non festivo rappresenta un principio di carattere generale, disciplinato dalla vigente legislazione, contenuta nel secondo e terzo comma dell'art. 2963 c.c. Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Pertanto, in considerazione che il termine dell'avviso scade domenica 7 agosto (appunto in un giorno festivo), la scadenza della presentazione delle istanze con i relativi allegati è prorogato di diritto al giorno seguente lunedì 8 agosto non festivo.